



**COMUNE DI ISEO**  
(Prov. di Brescia)  
Sportello Unico Attività Produttive

**ORDINANZA N. 1647 - Misure per la prevenzione del contagio da COVID-19 nella cosiddetta fase due. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 in materia di balneazione e spiagge. Modalità di utilizzo e contingentamento dell'afflusso alle spiagge libere site sul territorio comunale.**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che la frequentazione delle spiagge pubbliche deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 dell'ordinanza regionale della Regione Lombardia prot. N° 566 del 12 giugno 2020;

CONSIDERATO che gli assembramenti sulle aree pubbliche, soprattutto nel caso non vengano rispettate le regole di distanziamento sociale, rappresentano veicoli di potenziale contagio del virus COVID-19;

RILEVATO che a seguito dell'avvio della stagione estiva, specialmente durante gli week-end in condizione di giornate soleggiate e calde, si sono verificati assembramenti di persone negli specchi acquei accessibili alla balneazione, in violazione delle norme nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale nonché rispetto al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

RILEVATO altresì che si sono verificati prioritariamente nella spiaggia libera di Iseo di Via Per Rovato, in località Pianoni, adiacente all'area gestita ed attrezzata, contesti di assembramenti vietati ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n° 33/2020, nonché il mancato corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) imposti dall'Ordinanza Regionale 12 giugno 2020 n° 566 - art. 1.1 - oltre all'inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale da parte delle persone ivi raccolte.

CONSIDERATO che alla luce del numero rilevante di persone presenti, non è possibile far rispettare compiutamente le norme di sicurezza sul distanziamento sociale e sugli assembramenti specialmente nelle ore più calde della giornata, salvo l'adozione di misure idonee per contingentarne l'accesso;

PRESO ATTO della disponibilità avanzata da parte del gestore dell'area attrezzata adiacente alla spiaggia libera sita in località Pianoni, a monitorare l'afflusso dei fruitori dell'intera area con azioni di informazione e sensibilizzazione fermo restando la presenza del personale operativo del Gruppo comunale di Protezione Civile nelle giornate ed orari di maggior intensità del fenomeno per garantire il contingentamento;

CONSIDERATO altresì che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata, posto che nel territorio della Regione Lombardia sono ancora presenti in numero degno di attenzione sia nuovi casi di contagio che, purtroppo, decessi a causa della malattia da Coronavirus;



**COMUNE DI ISEO**  
(Prov. di Brescia)  
Sportello Unico Attività Produttive

RITENUTO necessario, al fine di scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze;

**VISTI**

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- Gli artt.li 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il D.L. 16 maggio 2020 n° 33 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 25 marzo 2020 n° 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con Legge di conversione 22 maggio 2020 n° 35;
- L'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia n° 566 del 12 giugno 2020;
- L'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;

**ORDINA**

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali nonché di eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa:

**agli utilizzatori delle le spiagge pubbliche del Comune di Iseo**

- 1. La responsabilizzazione individuale nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione relative all'igiene personale, l'utilizzo dei dispositivi di protezione ed assicurando il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone, fatta eccezione per gli appartenenti allo stesso gruppo familiare;**
- 2. Il divieto di stazionamento e l'assembramento lungo gli accessi alla spiaggia e alla battigia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento e per accedere al lago;**
- 3. Il divieto di utilizzo delle attrezzature di spiaggia (lettini, sedie sdraio e ombrelloni) al fine di consentire la maggior affluenza ottimale pur nel rispetto del distanziamento interpersonale;**
- 4. Il rispetto degli spazi individuali e delle corsie di accesso stessi, qualora contrassegnati o delimitati, senza sbordare dalla sagoma;**
- 5. Il divieto della pratica di attività ludico sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.**



**COMUNE DI ISEO**  
(Prov. di Brescia)  
Sportello Unico Attività Produttive

**DISPONE**

- a) Limitatamente la spiaggia pubblica ubicata in via Per Rovato, località Pianoni, considerata a maggior rischio di assembramenti di persone la presenza del personale operativo del Gruppo comunale di Protezione Civile nelle giornate ed orari di maggior intensità del fenomeno per garantire il contingentamento dei fruitori della spiaggia;
- b) Limitatamente alla spiaggia pubblica ubicata in via Per Rovato, località Pianoni, considerata a maggior rischio di assembramenti di persone, l'attiva collaborazione da parte delle maestranze della gestione dell'area attrezzata adiacente alla spiaggia libera per monitorare l'afflusso dei fruitori dell'intera area con azioni di informazione e sensibilizzazione nei limiti indicati dalla comunicazione di disponibilità pervenuta con nota al protocollo n. 14812 dell'8 luglio 2020 le cui condizioni sono da ritenersi integrative alla convenzione in essere con il Comune di Iseo;
- c) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81;
- d) La vigenza della presente Ordinanza a decorrere dalla data odierna fino al 30 agosto 2020;
- e) Che la presente ordinanza venga preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia e resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa e con l'apposizione in loco di apposita segnaletica.

**DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale di Iseo e tutte le Forze di Polizia della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento e pertanto venga trasmessa copia del presente provvedimento alla Questura di Brescia ed al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Brescia.

**INFORMA**

Che avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Iseo, 9 luglio 2020

**IL SINDACO**  
Dott. Marco Ghitti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)